MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

CONSORZIO ALDEBARAN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Revisione 00 del 17.04.2018

INDICE

INDI	CE	2
PART	TE GENERALE	6
I.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	7
	1.1. Quadro normativo	
	1.2 I reati disciplinati dal D.lgs. n. 231/2001	
	1.2.1 Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001)	
	Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea	
	Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea	
	Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea	
	Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	
	Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	
	1.2.2 Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001 - L. 18 marzo 2008, n.	
	art. 7; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016).	
	Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	
	Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico	
	Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	
	Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggi	
	o interrompere un sistema informatico o telematico	12
	Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o	
	telematichetelematiche	12
	Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	12
	Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	12
	Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da ali	
	ente pubblico o comunque di pubblica utilità	
	Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	13
	Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	
	Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica	13
	1.2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001 - L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, c.29;	
	modificato dalla L. 69/2015).	13
	Art. 416 c.p. Associazione per delinquere	13
	Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso	
	Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso	
	Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione	14
	Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o	
	psicotrope	15
	Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,	
	cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti d	
	esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	
	1.2.4. Reati di concussione <u>induzione indebita a dare o promettere altra utilità</u> e corruzione (art. 25 D.Lgs. n	
	231/2001; modificato dalla L. n. 190/2012).	
	Art. 317 c.p. Concussione	
	Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio	
	Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	
	Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari	
	Art. 321 c.p. Pene per il corruttore	
	Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	
	Art. 322 c.p. ratigazione ana corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle	
	Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri	

	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	
	5 bis D.Lgs., n. 231/2001 – L. 23 novembre 2001, n. 409 – L. 24 luglio 2009, n. 99)	17
	:. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete	17
	sificate	1/
	nete falsificate	17
	:. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	
	:. 457 c.p. Speridica di monete rassincate ricevote in buona lede	.1/
	colazione di valori di bollo falsificati	1 2
	:. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di val	
	pollo	
	461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di	
	ori di bollo o di carta filigranata	18
	. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	
	. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegn	
	474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	
1.2.6	Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 D.Lgs. n. 231/2001 – L. 24 luglio 2009 n. 99)	
Art	:. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio	19
Art	z. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia	20
Art	:. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali	20
Art	:. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio	20
	:. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	
	z. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	
	517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	21
	:. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti	
agı	oalimentari	
1.2.7	Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 – D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 62, art. 3, modificato dalla L. n.	
	012 e dalla L. n. 69/2015)	
	z. 2621 c.c. False comunicazioni sociali	
	z. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate	
	z. 2625 c.c. Impedito controllo	
	z. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.	
	2. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve	
	z. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	
	:. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori	
	:. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi	
	2632 c.c. Formazione fittizia del capitale	
	2635 c.c. Corruzione tra privati	
	2635 bis c.p. Istigazione alla corruzione tra privati	
	. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea	
	: 2637 c.c. Aggiotaggio	
	:. 2638 c.c. comma 1 e 2 , Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	
	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e leggi	,
	li, nonché dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25 quater D.	
	231/2001 – L. 14 gennaio 2003, n. 7, art. 3)	
1.2.9.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1, D.Lgs. n. 231/2001 – L. 9 genna	
2006,	n. 7, art. 8)	
	583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	
	:. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù	
	:. 600 bis c.p. Prostituzione minorile	
Art	:. 600 ter c.p. Pornografia minorile	29
Art	:. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico	.30
	:. 600 quater, 1 c.p. Pornografia virtuale	
	:. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	
	:. 601 c.p. Tratta di persone	
	:. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi	
	:. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	
Art	:. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni	
1.2.10		
۸rt	: 184 D.Lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate	32

Art. 185 D.Lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato	32
Art. 187 bis D.Lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Abuso di informazioni privilegiate	
Art. 187 ter D.Lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato	32
1.2.11. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme	
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001 –	_
2007, n. 123, art. 9)	
Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela	
dell'igiene e della salute sul lavoro	
Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunisti	
tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	
1.2.12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octie	
231/2001 – D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 63 <u>modificato dalla L. n. 186/2014</u>)	
Art. 648 c.p. Ricettazione	
Art. 648 bis c.p. Riciclaggio	
Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
1.2.13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 23 lu	
n. 99). 35	giio 2009,
Art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett a) bis. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti tele	amaticha
mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa	
Art. 171, L. 633/1941 comma 3. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destir	
pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione	
Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elabo	
importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessi	
locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezz	
rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	
Art. 171-bis L. 633/1941 comma 2. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione,	
comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazio	one o
reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	
Art. 171-ter L. 633/1941. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico co	
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo,	
cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro suppor	to
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate	9 0
sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, music	ali o
drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;	
riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a quals	siasi titolo
o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e d	
connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di	un'opera
dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa	36
Art. 171-septies L. 633/1941. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei support	i non
soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	38
Art. 171-octies L. 633/1941. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazio	
modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di	
trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma	
analogica sia digitale	
1.2.14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziari	
novies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 3 agosto 2009, n. 116, art. 4)	
Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità	-
1.2.15. Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146)	
Art. 416 c.p. Associazione per delinquere	
Art. 416 c.p. Associazione di tipo mafioso	
Art. 292-quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando	
lavorati esteri	
Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti	
psicotrope	
Art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	
Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità	
Art 279 c.n. Favoroggiamento personale	
Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale	
1.2.10 neati ambientali (art. 20 unueties D.Lgs 201/2001 – D.Lgs. 152/2006, Modificato alia L. N. 68/201	99 رد

	Art. 727 bis c.p., comma 1 lett. a) - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esempla animali o vegetali selvatiche protette	
	Art. 733 bis c.p., comma 1 lett. b) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito prote	
	Art. 133 bis c.p., comma 1 lett. b) - Distruzione o deterioramento di nabitat ali interno di sito prote Art. 137 commi 2, 3 e 5, D.Lgs. 152/06 – Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le so:	
	pericolose e/o i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti	
	Art. 137 comma 11, D.Lgs. 152/06 – Violazione del divieto si scarico sul suolo, nel suolo o nelle aci	
	sotterranee	•
	Art. 137 comma 13, D.Lgs. 152/06 – Scarico illecito nelle acque di mare da parte di navi e/o aeron	
	sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento	
	Art. 256 comma 1 lett. a, D.Lgs. 152/06 - Gestione non autorizzata di rifiuti	
	Art. 256 comma 3, D.Lgs. 152/06 – Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica	
	Art. 256 comma 5, D.Lgs. 152/06 – Miscelazione di rifiuti pericolosi	40
	Art. 256 comma 6, D.Lgs. 152/06 – Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi	40
	Art. 257 commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06 – Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superfic	
	acque sotterranee	
	Art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/06 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei regist	
	e dei formulari	
	Artt. 259 e 260 D.Lgs. 152/06 - Traffico illecito di rifiuti e Attività organizzate per il trasporto illeciti Art. 260 bis D.Lgs. 152/06 - Reati di falso relativi al Sistema Informatico di controllo della Tracciabi	lità dei rifiuti
	Art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/06 – Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni sta	bilite dalle
	normative, o dalle autorità competenti	
	Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 – Violazione delle disposizioni sull'impiego delle s	
	nocive per lo strato di ozono Legge 7 febbraio 1992 n. 150	
	Legge 22 maggio 2015, n. 68	
	Art. 452-bis c.p Inquinamento ambientale	
	Art. 452-ter c.p Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale	
	Art. 452-quater c.p Disastro ambientale.	
	Art. 452-quinquies c.p Delitti colposi contro l'ambiente.	
	Art.452-sexies c.p Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	
	Art. 452 septies c.p Impedimento del controllo	43
	Art.452-octies c.p. – Circostanze aggravanti.	43
	Art.452- novies c.p Aggravante ambientale	43
	Art. 452-decies c.p Ravvedimento operoso.	
	Art. 452-undecies c.p Confisca	
	Art. 452-duodecies c.p Ripristino dello stato dei luoghi	
	Art. 452 terdecies c.p Omessa bonifica	
	1.2.17 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs 231/2001	
	aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012) modificato con l'introduzione dell'art. 12 commi 3, 3 -bis, 3 ter e con	
	testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni, con la L. n. 16 1.2.18 Razzismo e Xenofobia, Art. 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654 "Ratifica ed esec	
	convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla	
	York il 7 marzo 1966" (art. 25-terdecies D.Lgs 231/2001 – articolo aggiunto dalla Legge n. 167/2017) .	
	1.3. Le sanzioni e i delitti tentati	
	1.4. Autori del reato	
	1.4.1. Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa	
П.		
"	2.1. Adozione del Modello 231 da parte del Consorzio Aldebaran	
	•	
	2.3. Struttura del Modello	
	2.4. Modifiche e integrazioni del Modello	
III.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
IV		
	4.1. Diffusione dei contenuti del Modello alle parti interessate	
٧.		
	5.1. Principi generali	
VI	/I. VERIFICHE PERIODICHE	53

PARTE GENERALE

I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Quadro normativo

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale, e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza da parte di uno dei soggetti sopra indicati. Il D.Lgs. n. 231/01 ha così recepito, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Secondo la disciplina, le organizzazioni possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, qualora i reati siano commessi da soggetti che si trovano in posizione apicale (amministratori, dirigenti) o sottoposti (dipendenti o terzi mandatari) e qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa stessa.

Inoltre, con l'entrata in vigore della legge 179/2017 (c.d. Whistleblowing), il legislatore ha modificato l'art. 6 del D.lgs. n. 231/01, prescrivendo ulteriori requisiti di idoneità del Modello organizzativo affinché possa essere esclusa la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui un soggetto apicale o subordinato abbia commesso un reato nel suo interesse o vantaggio.

1.2 I reati disciplinati dal D.lgs. n. 231/2001

I reati che il D.lgs. n. 231/2001 disciplina sono:

1.2.1 Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta.

Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente, ma il suo uso è distorto; nella truffa gli artifizi e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio, che diventa così illegittimo.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (finanziamenti).

Consumazione del reato ed esecuzione della condotta criminosa coincidono, pertanto il reato può configurarsi anche in relazione a finanziamenti o agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alla prefissate finalità.

Trattandosi di reato di pura omissione, il momento consumativo è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento va utilizzato.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea

Tale reato si configura in caso di indebito ottenimento - mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti materialmente o ideologicamente falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Il momento consumativo in tale fattispecie, rispetto al reato di malversazione (art. 316bis c.p.), è anticipato alla fase di ottenimento del contributo, a prescindere dal successivo utilizzo delle somme ottenute.

La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso a ottenere erogazioni da parte dello Stato e può esplicarsi in senso commissivo (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissivo (c.d. silenzio antidoveroso).

Si tratta di una fattispecie criminosa residuale e sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), in quanto nei suoi elementi costitutivi non è inclusa l'induzione in errore del soggetto passivo.

Pertanto, qualora l'erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace, senza accompagnarsi ad ulteriori artifizi e raggiri finalizzati all'induzione in errore, ricorrerà la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p.

Ad esempio, concretizzano la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, e che faccia ottenere alla Società un finanziamento pubblico.

Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifizi o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Gli artifizi o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato.

Costituiscono ad esempio condotte di reato: il rilascio di cambiali firmate con false generalità; la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità; la presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/autorizzazione della Pubblica Amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta dell'impresa che nella stipula/esecuzione di contratti con ASL, Comuni, Regioni ed altri enti pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi); l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito d'imposta.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.), l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;

finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;

mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;

altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità Europea.

Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifizi e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte: es. predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione di finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali.

La differenza tra il reato de quo e quello previsto e punito dall'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) consiste appunto nell'inclusione tra gli elementi costitutivi della prima fattispecie della induzione in errore del soggetto passivo: pertanto, qualora l'autore non si limiti a rendere dichiarazioni mendaci, ma predisponga una serie di artifici in grado di indurre in errore il soggetto pubblico, ricorrerà il reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando danno allo Stato o ad altri enti pubblici.

La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.), tuttavia l'attività fraudolenta dell'agente non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Il momento consumativo si realizza con il conseguimento dell'ingiusto profitto con relativo danno patrimoniale all'ente pubblico.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la Pubblica Amministrazione, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, comunicazioni IVA, F24, ecc.), le comunicazioni alla Camera di Commercio, l'invio di denunce e dati previdenziali ad INAIL ed INPS (es. DM10).

1.2.2 Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001 - L.18 marzo 2008, n. 48, art. 7; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016).

Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati con efficacia probatoria.

La norma punisce sia la c.d. falsità materiale, sia la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora

all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Le realtà consortili potrebbero incorrere in tali reati attraverso: il falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui; la redazione di un falso atto informatico destinato ad essere inserito in un pubblico archivio la cui gestione operativa sia affidata ad una società privata, come ad esempio una cooperativa; la cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto. Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

E' prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

introduzione abusiva (cioè senza il consenso del Titolare), in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza);

permanenza nel sistema stesso, fruizione dei relativi servizi o accesso alle informazioni ivi contenute.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno.

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (virus, spyware), a prescindere dalla realizzazione concreta di detto accesso o del danneggiamento. Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare una illecita connessione ad una rete telefonica protetta. Per quanto riguarda le realtà aziendali cooperative, si può ipotizzare la condotta di un operatore che comunica ad un collega le credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, nell'interesse dell'azienda stessa.

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, o la messa a disposizione, in qualsiasi modo, di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche, ecc. Potrebbe ipotizzarsi una responsabilità della Società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere, ad esempio, con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento.

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative a un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema).

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato riguardano, ad esempio, l'installazione di software non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Costituisce condotta di reato ex art. 617-quinquies c.p. l'installazione abusiva di una telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quanto tali condotte avvantaggino di fatto la Società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema).

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Il reato punisce l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. E' necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

L'articolo in questione punisce le stesse condotte criminose di cui all'art. 635 quater c.p. anche se gli eventi dannosi non si realizzino concretamente, purché aventi come oggetto materiale sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

1.2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001 - L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, c.29; modificato dalla L. 69/2015).

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Si realizza la fattispecie quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punita anche la mera promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione o la partecipazione ad essa.

Nell'ambito societario, il rischio maggiore è rappresentato dalla scelta di partner, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare, ecc. Pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Esempi di condotte a rischio: alcune figure apicali, in accordo (e in concorso) con alcuni fornitori, creano un articolato sistema di finte fatturazioni al fine di creare fondi neri a disposizione dell'ente (ad esempio per ulteriori attività corruttive); tre o più società si legano da un accordo commerciale (joint venture, ATI, ecc.) al fine di aggiudicarsi illegittimamente appalti pubblici.

Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso

L'associazione è di tipo mafioso quando, coloro che ne fanno parte, secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p., si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto.

Il rischio è chiaramente configurabile per le grandi imprese, ad esempio associate in ATI, o appaltatrici di opere o servizi, anche a favore di enti pubblici. Tuttavia, anche le piccole realtà imprenditoriali cooperative possono essere esposte a tali rischi, soprattutto qualora si trovino ad operare in settori e luoghi in cui, notoriamente, l'influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è diffusa. Le attività astrattamente coinvolte potrebbero essere molteplici (selezione di partner; offerta servizi sanitari, energetici, ambientali, ecc.).

Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis" o "al fine di agevolare l'associazione mafiosa"; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità, amplia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

La condotta di reato consiste nell'ottenere la promessa di voti dietro erogazione di denaro, avvalendosi dell'intimidazione o della prevaricazione mafiosa, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p., per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato complesso, caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Il reato in questione è una forma di associazione a delinquere speciale, caratterizzata dalla finalità specifica dell'organizzazione criminale.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta di partner, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).

Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

Anche in questo caso, particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta di partner, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

1.2.4. Reati di concussione induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001; modificato dalla L. n. 190/2012).

Art. 317 c.p. Concussione

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Soggetto attivo del reato può dunque essere tanto un pubblico ufficiale, quanto un incaricato di pubblico servizio.

L'abuso può estrinsecarsi in due forme: come uso antidoveroso dei poteri pubblici (utilizzo di poteri attinenti alle funzioni esercitate per scopi diversi da quelli previsti per legge, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità), oppure come abuso di qualità (strumentalizzazione della posizione di preminenza pubblica ricoperta dal soggetto, a prescindere dalle sue competenze specifiche).

L'abuso così definito deve essere finalizzato al costringimento o all'induzione alla illegittima dazione. Nel primo caso vi è una chiara prospettazione alla vittima di un male ingiusto, nel secondo caso vi è un'implicita suggestione o persuasione psicologica.

Colui che subisce la costrizione non è correo, ma persona offesa; pertanto tale fattispecie potrà configurarsi in capo al Consorzio in via residuale, o nella forma del concorso tra una figura apicale o subordinata della società e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (sempre che vi sia un

interesse/vantaggio per la società), oppure in quei casi in cui il Consorzio gestisca attività a rilevanza pubblicistica.

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio

E' l'ipotesi di un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti del suo ufficio con vantaggio in favore del corruttore privato (c.d. corruzione impropria).

Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Si tratta, infatti, di un reato plurisoggettivo a concorso necessario.

Il reato può realizzarsi in due forme: corruzione attiva (condotta del privato corruttore) e corruzione passiva (condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che accetta la retribuzione non dovuta per compiere un atto del suo ufficio).

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

E' l'ipotesi di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti contrari ai suoi doveri con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria).

Tale fattispecie si configura ogni qualvolta l'attività svolta dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio sia contraria ai doveri di quest'ultimo (es. accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto, di cui all'articolo 319, ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

E' l'ipotesi in cui il reato di corruzione sia posto in essere da una parte di un procedimento giudiziario, nei confronti di un magistrato, cancelliere o altro funzionario pubblico.

Tale fattispecie si caratterizza, infatti, dal fine specifico di favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Cfr. artt. 318 e 319 c.p.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al

pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 c.p.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

L'istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria, con la specifica circostanza della non accettazione della promessa/offerta del privato.

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri

L'articolo in questione è stato introdotto dall'art. 3, c.1 L. 29 settembre 2000, n. 300 e modificato dalla L. n. 190/2012.

Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314, 316, 317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 320 e 322, c. 3 e 4 c.p. a membri ed esponenti di organi della Comunità Europea.

1.2.5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs., n. 231/2001 – L. 23 novembre 2001, n. 409 – L. 24 luglio 2009, n. 99)

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

La fattispecie in questione si realizza mediante una molteplicità di condotte: contraffazione o alterazione di monete; introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete e Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

E' la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p., ma hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l'acquisto, la detenzione o l'alienazione della carta in oggetto.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

La fattispecie de quo punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, o l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo falsi.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

L'art. 473 c.p., così come modificato dalla L. n. 99/2009, mira a tutelare lo specifico bene giuridico rappresentato dalla pubblica fede in senso oggettivo, ossia dalla fiducia dei consumatori nei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli o disegni, a prescindere dal fatto che il singolo consumatore venga o meno tratto in inganno sulla genuinità del prodotto. Pertanto il reato può configurarsi anche se l'acquirente viene anticipatamente edotto della non autenticità del marchio.

Si tratta di un reato di pericolo concreto, per la cui configurazione è però richiesto l'oggettivo rischio di inganno del consumatore medio. Ad esempio, per la giurisprudenza il reato de quo non sarebbe configurabile nel caso in cui la condotta sia assolutamente inidonea a creare confusione (es. contraffazione palesemente grossolana o con l'uso dell'espressione "tipo").

La condotta di reato è descritta come contraffazione o alterazione, oppure come uso di prodotti con marchi e segni contraffatti o alterati.

La contraffazione consiste nella riproduzione integrale e abusiva del marchio genuino.

L'alterazione è la modificazione del marchio ottenuta mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi; dunque, la condotta consiste in un'imitazione fraudolenta o falsificazione parziale.

L'uso punibile ai sensi dell'art. 473 c.p. presuppone che l'autore non abbia commesso o concorso a commettere la falsificazione; è punito anche l'uso del marchio nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

Oggetto materiale del reato sono marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, e brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.

Esempi di condotte: presentazione di un prodotto in una confezione diversa da quella originariamente indicata dal marchio depositato; commercializzazione delle effigi di marchi contraffatti indipendentemente dal fatto che le stesse siano impresse sul prodotto finale; vendita di prodotti con una forma ed un colore specifico tali da indurre falsamente il consumatore ad identificarlo come proveniente da una data impresa.

Il reato in questione va letto in rapporto all'art. 517 c.p.; infatti, quest'ultima norma tutela la generica onestà degli scambi commerciali, pertanto per la sua configurabilità è sufficiente l'uso di nomi, marchi o segni distintivi che, senza essere contraffatti, risultano idonei ad indurre in errore i consumatori circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Le osservazioni svolte per il reato di cui all'art. 473 c.p. sono estendibili anche alla presente fattispecie, con la precisazione che l'art. 474 c.p. prevede la punibilità di due specifiche condotte:

- l'introduzione nello Stato italiano dei prodotti con segni falsi;
- il commercio dei prodotti con segni falsi (inteso nel triplice concetto di detenzione finalizzata alla vendita, compravendita vera e propria e generica messa in circolazione).

Presupposto necessario è che la condotta non venga posta in essere da chi ha commesso la contraffazione.

La commercializzazione di prodotti a contraffazione grossolana non sarebbe punibile in quanto la condotta mancherebbe dell'idoneità ad ingannare un consumatore mediamente avveduto.

1.2.6 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 D.Lgs. n. 231/2001 – L. 24 luglio 2009 n. 99)

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Il reato de quo, modificato dalla Legge n. 99/2009, mira a tutelare non più l'interesse pubblico dell'economia, ma l'interesse privato dell'esercizio di un'industria.

Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso della violenza sulle cose (danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione) o di mezzi fraudolenti (artifizi e raggiri di ogni tipo, comprese le condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) in connessione teleologica con la turbativa.

Pertanto, l'uso di mezzi ingannevoli finalizzato esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può concretizzare solo una concorrenza sleale e non la fattispecie di cui all'art. 513 c.p.

E' importante tener distinto il reato de quo dalla fattispecie civilistica della concorrenza sleale (art. 2598 c.c.).

Esempi di condotte: atti idonei a generare una situazione di inganno che vizia la scelta del consumatore, sviando così la clientela di un'azienda; duplicazione e commercializzazione di programmi software; trasferimento fraudolento di cognizioni tecniche ad altra azienda; inserimento, nel proprio sito internet, attraverso il quale viene pubblicizzato il proprio prodotto commerciale, di parole chiave direttamente riferibili alla persona, all'impresa e al prodotto di un concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile" sui motori di ricerca operanti in rete il proprio sito, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia

La norma mira a sanzionare quelle forme tipiche di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive (anche agricole), o comunque a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita. Tuttavia, non occorre che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzati o che l'autore appartenga a tali ambienti; inoltre, gli atti di concorrenza non vanno intesi in senso tecnico giuridico ex art. 2595 c.c.

Il bene giuridico tutelato è il libero svolgimento dell'iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione.

Nessun tipo di attività imprenditoriale sembra essere escluso dalla tutela che vuole assicurare la norma; pertanto sarà sufficiente una qualsiasi attività d'impresa ex art. 2082 c.c.

La condotta può realizzarsi con atti di concorrenza o di violenza o minaccia. Per giurisprudenza l'espressione rinvierebbe alle condotte riconducibili a un generale metodo di intimidazione mafiosa, pur non essendo necessaria l'appartenenza dei soggetti attivi ad un sodalizio mafioso in senso tecnico.

Un esempio di illecita concorrenza punibile ex art. 513 bis c.p. è l'accordo collusivo fra due o più imprese finalizzato alla predisposizione di offerte attraverso cui influenzare la scelta della ditta aggiudicatrice di un appalto.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

La norma mira a tutelare genericamente l'industria nazionale. La condotta si esplica nella vendita o messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

L'oggettività giuridica della fattispecie in questione è riconducibile alla c.d. buona fede commerciale, a tutela sia del pubblico dei consumatori, sia dell'insieme di produttori e commercianti.

Il reato de quo può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale.

La condotta materiale consiste nella consegna di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per:

- essenza: occorre una diversità materiale (es. consegna di acqua invece di olio, di farina invece di zucchero);
- origine: si fa riferimento in questo caso ad un mendacio relativo all'origine geografica del prodotto;

- provenienza: marchio genuino apposto su un prodotto diverso da quello originario, oppure marchio genuino che contrassegna un prodotto proveniente solo in parte dall'azienda indicata;
- qualità: falsa indicazione della composizione del prodotto e dei requisiti specifici della tipologia merceologica di appartenenza (es. vendita di cibi congelati come freschi; consegna di merce con termine di scadenza superato, purché ciò alteri i requisiti di qualità essenziali richiesti dal cliente;
- quantità: diversità di peso e misura (es. vendita di prodotti confezionati meccanicamente e con contenuto netto risultante inferiore al peso dichiarato).

In ogni caso, la condotta prescinde dalla causazione o meno di un danno economico alla vittima, essendo sufficiente la consegna di un bene diverso, per uno dei parametri sopra indicati.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio e allo smercio di cibi e bevande non genuini; pertanto, è sufficiente porre in essere atti chiaramente rivelatori della finalità di vendere o porre in commercio (esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore, ecc.).

Tuttavia, occorre precisare che il reato di cui all'art. 516 c.p. è finalizzato a tutelare il commercio e non la salute pubblica; pertanto, nel caso in cui quest'ultima venga posta in pericolo, saranno configurabili altre fattispecie di reato più gravi, come quella di cui all'art. 442 c.p., commercio di sostanze alimentari adulterate o contraffatte (non richiamata, ad oggi, dal D.Lgs. n. 231/2001).

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur non imitando marchi o segni registrati, sono idonei ad ingannare i consumatori.

I prodotti/beni riportanti tali segni/marchi devono essere posti in vendita o altrimenti messi in circolazione; la prima locuzione fa riferimento alla materiale esposizione del prodotto per la vendita; la messa in circolazione, invece, comprende qualunque atto di commercio (es. alienazione, spedizione, uscita del prodotto dal magazzino per essere destinato alla vendita).

In riferimento al contenuto del mendacio si fa rinvio alle osservazioni riportate in commento all'art. 515 c.p.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

La condotta di reato consiste nel fabbricare o utilizzare beni realizzati tramite usurpazione di un altrui titolo di proprietà industriale, purché l'agente sia a conoscenza dell'esistenza e del contenuto di tale titolo. E' altresì punita la condotta di introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita, o messa in circolazione di tali beni.

Condizione di punibilità è che siano state osservate le norme interne, comunitarie ed internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

L'art. 517 quater c.p. per la prima volta introduce una tutela penale dei prodotti relativi ad indicazioni geografiche o denominazioni di origine, che costituiscono il c.d *Made in Italy* agroalimentare (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, ecc.).

Il bene tutelato appare molteplice, in quanto si riferisce sia alla buona fede dei consumatori, sia al diritto di proprietà dei soggetti depositari della denominazione contraffatta, sia alla generica produzione nazionale.

Le condotte punite sono la contraffazione, l'alterazione, l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita, la messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte.

1.2.7 Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 – D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 62, art. 3, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 69/2015).

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori, i preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

 le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta è costituita da qualsiasi comportamento, commissivo come omissivo, volto a impedire od ostacolare il controllo spettante per legge ai soci, al collegio sindacale o alla società di revisione. Rilevano, pertanto, anche le condotte volte semplicemente a ostacolare, ossia ad intralciare o rallentare, l'attività di controllo, indipendentemente dal fatto che tali comportamenti abbiano o meno l'effetto finale di impedire concretamente lo svolgimento di dette attività.

L'espressione impiegata nella norma ("controllo...legalmente attribuito... ad altri organi sociali") induce ad includere tra i soggetti titolari del potere di controllo, altresì, l'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001.

Resta esclusa, nell'ambito delle ipotesi di controllo esterno contemplate dalla norma, la revisione cooperativa, per la quale invece rileva l'articolo 2638 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

Assumono rilevanza tutte le condotte di restituzione dei conferimenti o di liberazione dall'obbligo di eseguirli, attuate al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Tali casi sono:

- la riduzione facoltativa c.d. per esuberanza (art. 2445);
- la riduzione per perdite, obbligatoria o meno a seconda dell'entità delle stesse (artt. 2446 e 2447).

E' da rilevare che per le società cooperative, stante il regime di variabilità del capitale sociale (connesso al principio della porta aperta in entrata e in uscita), non può parlarsi, tecnicamente, di "aumento" o "riduzione" del capitale, nel senso valevole per le società azionarie.

Non integreranno pertanto la condotta sanzionata dalla norma in esame i casi di liquidazione della partecipazione derivanti dal recesso dei soci, casi ai quali resta inapplicabile la disciplina stabilita dall'art. 2437quater, alla cui stregua in caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente ed in caso d'impossibilità d'acquisto da parte della società si dà luogo a riduzione obbligatoria del capitale sociale.

Quanto al rimborso di quote o azioni, vale la disciplina particolare sancita dall'art. 2529 ai sensi della quale l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori a rimborsare quote o azioni della società, purché il rapporto tra patrimonio e indebitamento sia superiore a un quarto ed il rimborso avvenga nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Le modalità di commissione del reato potranno essere: sia dirette (dazione di somme o rinuncia al credito); sia indirette (compensazione con credito vantato dal socio); sia palesi che simulate, come, ad esempio, nel caso di pagamenti per prestazioni inesistenti o sproporzionati rispetto all'entità delle stesse.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Stante il particolare regime di indivisibilità delle riserve, la norma è di estrema rilevanza per le società cooperative.

Vengono in rilievo, esclusivamente, le riserve non distribuibili per legge (non quindi quelle configurate tali solo a livello statutario): nelle cooperative a mutualità prevalente, tuttavia, tutte le riserve sono indivisibili e indisponibili, con le sole eccezioni della riserva da sovrapprezzo (che può a determinate condizioni essere rimborsato, salvo previsione statutaria contraria) e della riserva eventualmente costituita a beneficio dei soci finanziatori.

Si tenga altresì presente che la ripartizione di riserve indivisibili è suscettibile di comportare, oltre alla responsabilità penale degli amministratori alla stregua della norma in commento, la revoca dei medesimi e la gestione commissariale ex art. 2545sexiesdecies.

Utili destinati per legge a riserva sono, in primo luogo, quelli da imputare a riserva legale ex art. 2545 quater.

Un particolare caso di utili destinati per legge a riserva è poi quello degli utili realizzati successivamente all'impiego di riserve indivisibili per la copertura di perdite (L. n. 28/1999, art.3, c.1): tali utili non possono essere distribuiti fino alla ricostituzione delle riserve precedentemente impiegate (ancorché sulla perdurante vigenza di tale norma si registrino dubbi in dottrina).

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

La norma punisce la violazione del divieto di sottoscrizione o il superamento dei limiti di acquisto di azioni o quote proprie.

Quanto alla sottoscrizione, in sede di costituzione o di aumento di capitale, vale il divieto assoluto sancito dagli articoli 2357 quater.

Quanto all'acquisto, l'art. 2529 detta una disciplina speciale per le cooperative, alla cui stregua l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare quote o azioni proprie della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545quinquies (rapporto tra patrimonio e indebitamento superiore a un quarto) e l'acquisto sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'estensione alla sottoscrizione o all'acquisto di partecipazioni della società controllante, contenuto al secondo comma della norma in esame, mira evidentemente ad impedire elusioni realizzabili compiendo l'operazione, anziché direttamente, per il tramite di una controllata.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

La norma sanziona il mancato rispetto delle tutele a beneficio del ceto creditorio imposte agli amministratori nel compimento di determinate operazioni.

Tali tutele sono fondamentalmente rappresentate dai termini dilatori di novanta giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di riduzione del capitale sociale (ipotesi non direttamente applicabile alle cooperative), di fusione e di scissione: termini imposti onde consentire ai creditori di proporre eventuale opposizione prima del compimento effettivo dell'operazione deliberata.

Trattasi di reato di danno, essendo richiesto un pregiudizio effettivo e non meramente potenziale.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

La norma è applicabile agli amministratori o membri del consiglio di gestione di società quotate (o diffuse), banche, assicurazioni e fondi pensione; conseguentemente, con l'eccezione delle B.C.C. e delle banche popolari, essa riveste importanza alquanto limitata per le cooperative commerciali.

Viene sostanzialmente punito con sanzione penale il comportamento omissivo dell'amministratore che non adempia al dovere di disclosure prescritto dall'art. 2391 c.c.

Il reato è di danno (e non di mero pericolo) essendo richiesta, ai fini della punibilità, la produzione di un pregiudizio in capo alla società o ai terzi (creditori, fornitori, ecc.).

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

La norma intende tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla reale consistenza del capitale sociale, sanzionando condotte tra loro eterogenee ma tutte caratterizzate dalla medesima finalità: la rappresentazione di un capitale apparente cui non corrispondono risorse patrimoniali effettive.

Le modalità di commissione del reato (che è a condotta vincolata) possono essere tre:

- 1. attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- 2. sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- 3. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Ai sensi dell'art. 2343, i conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere assistiti dalla relazione giurata di un esperto designato dal tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti e la stima del loro valore (per le s.r.l. l'art. 2465 prescrive la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili).

Gli amministratori devono, entro 180 giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni scoperte. Tuttavia, il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società con diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

La disposizione in esame "rinforza" con sanzione penale la responsabilità incombente sui liquidatori ex art. 2491, per il caso di ripartizione di somme tra i soci prima del soddisfacimento dei creditori sociali o prima dell'accantonamento degli importi ad essi spettanti.

La norma è verosimilmente da ritenersi applicabile alla liquidazione ordinaria delle società ex artt. 2487 ss. e non anche alle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative: in tale seconda fattispecie, infatti, i liquidatori non sono organi della società nominati dall'assemblea ma soggetti designati dall'autorità di vigilanza, ed eventuali irregolarità o condotte illecite da costoro poste in essere non paiono suscettibili d'ingenerare la responsabilità amministrativa della cooperativa ex D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 2635 bis c.p. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Il presente articolo è stato inserito dall'art. 4, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza dal 14 aprile 2017.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Diversamente rispetto al passato, dove soggetti attivi dell'illecito potevano essere solo gli amministratori (reato proprio), la norma estende oggi la punibilità a chiunque ponga in essere la condotta incriminata, in primis i soci.

La fattispecie in esame è ricalcata su quella della truffa, e configura un reato d'evento (causazione di una delibera assembleare difforme da quella che sarebbe stata adottata in assenza del comportamento delittuoso).

L'esempio tradizionale è costituito dalla rappresentazione di fatti falsi o dal silenzio su fatti rilevanti da parte degli amministratori, in guisa tale da condizionare fraudolentemente la formazione della volontà assembleare.

Si ritiene che il reato non sussista qualora la deliberazione de quo sia stata comunque adottata anche in assenza della condotta illecita.

Trattasi di reato solitamente commesso nell'interesse di parte e non della società, la quale si configura quale soggetto offeso: tale considerazione induce a ritenerne la rilevanza alquanto marginale ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

La norma si applica esclusivamente alle fattispecie concernenti titoli non quotati (o per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione alla negoziazione): per questi ultimi rilevano le previsioni del T.u.f. introdotte dalla Legge n. 62/2005.

Possono pertanto venire in considerazione gli strumenti finanziari emessi dalle società cooperative, sia quelli di nuova generazione introdotti dalla riforma del diritto societario, sia le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa disciplinate dalla Legge n. 59/1992.

Rilevano, altresì, le obbligazioni e più in generale i titoli di debito contemplati dall'art. 2526.

La condotta illecita si sostanzia nella divulgazione di notizie false o nell'adozione di altri artifici comunque idonei a trarre in inganno gli operatori, e più in generale il pubblico, provocando un effetto distorsivo al rialzo o al ribasso sul prezzo di scambio dei titoli.

Il delitto in esame è configurato quale reato di pericolo, non essendo richiesta la causazione di un pregiudizio concreto.

Si ritiene che la comunicazione individuale o comunque ad un numero circoscritto di soggetti non integri il reato di aggiotaggio: ricorrerà in tale ipotesi, eventualmente, la fattispecie del reato di truffa.

Art. 2638 c.c. comma 1 e 2 , Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La norma è di grande rilevanza per le cooperative, in considerazione del regime di vigilanza particolare cui tali enti sono sottoposti ex D.Lgs. n. 220/2002 (revisioni ed ispezioni straordinarie).

Trattasi di reato proprio; soggetti attivi possono essere i medesimi soggetti contemplati dagli artt. 2621 e 2622 in tema di falso in bilancio: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

Anche la condotta (nel caso di cui al primo comma) è per certi versi simile: essa consiste nell'esposizione di fatti falsi o nel silenzio omissivo su fatti rilevanti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente.

1.2.8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e leggi speciali, nonché dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25 quater D. Lgs n. 231/2001 – L. 14 gennaio 2003, n. 7, art. 3).

L'art. 25 quater è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano, dalle leggi speciali, o in violazione della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

La norma richiamata non fa rinvio a specifiche fattispecie di reato, mostrando così qualche carenza sotto il profilo della tassatività. La categoria di reati richiamata fa riferimento ad una molteplicità di fattispecie, la cui condotta criminosa può realizzarsi in diversi modi.

In particolare, il ventaglio di fattispecie ricompreso tra l'art. 270-bis e 270-sexies c.p. prevede una serie di condotte che vanno dalla promozione, costituzione, organizzazione o finanziamento di associazioni deputate a perpetrare azioni violente con finalità terroristiche e/o eversive, all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo, all'arruolamento di soggetti per la realizzazione di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche, all'addestramento e preparazione di detti soggetti all'uso di armi e strumenti offensivi, fino alle generiche condotte qualificate in una vera norma di chiusura come aventi "finalità di terrorismo" (art. 270 sexies c.p.).

In ogni caso, al di là delle singole fattispecie, l'art. 25 quater D.Lgs. n. 231/2001 opera un vero rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi.

Nell'ambito cooperativo il rischio non è escludibile a priori, soprattutto se si considera che la Convenzione di New York ritiene penalmente rilevante anche l'appoggio economico indiretto (ma pur sempre doloso) ad organizzazioni o gruppi terroristici, nazionali o internazionali.

Infatti la responsabilità penale (e dunque l'eventuale responsabilità della cooperativa), sorge non soltanto a carico di chi realizza la condotta tipica descritta nella singola fattispecie incriminatrice, ma anche a carico di chi concorra nel reato fornendo un contributo materiale o morale alla realizzazione dello stesso.

1.2.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1, D.Lgs. n. 231/2001 – L. 9 gennaio 2006, n. 7, art. 8).

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La fattispecie di reato in questione, difficilmente configurabile nel generico mondo cooperativo, è riferita essenzialmente a quelle società che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari, assistenziali, ecc. (con particolare riferimento ad enti presso cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate ad interventi di ginecologia-ostetricia). Tale enti potrebbero incorrere nel reato

di cui all'art. 583 bis c.p., accettando ad esempio di praticare l'infibulazione o altre pratiche di mutilazione nelle proprie strutture o con propri mezzi e personale, al di fuori di una specifica esigenza terapeutica certificata.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D. Lgs. n. 231/2001 – L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 5 – L. 6 febbraio 2006, n. 38).

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

Pertanto, la condotta non si riconduce necessariamente ad una situazione di diritto, ma a qualunque situazione di fatto avente per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione.

In particolare, le condotte rilevanti tipizzate sono riconducibili a tre categorie:

- 1) Esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. Tale previsione costituisce la traduzione normativa della nozione pacificamente accolta di schiavitù, di cui all'art. 1 della Convenzione sulla schiavitù di Ginevra del 15 settembre 1926 e all'art. 7 dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale.
- 2) Riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Le condotte di soggezione così delineate assumono penale rilievo quando sono attuate mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (art. 600, c.2 c.p.).

3) Mantenimento di una persona nello stato di soggezione delineato in precedenza.

Attribuendo esplicito rilievo al mantenimento in stato di soggezione, il legislatore supera le obiezioni di quanti ritenevano che la schiavitù potesse riguardare esclusivamente persone in libertà, sanzionando chi mantenga in soggezione soggetti già privati da altri della libertà.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile

Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione, o nel favoreggiamento/ sfruttamento di essa, di un minore di diciotto anni. In particolare l'art. 600 bis c.p. punisce due distinte tipologie di condotte: quella di chi sfrutta, induce o favorisce la prostituzione minorile, e quella di chi consuma con un minore atti sessuali, punendo al tempo stesso domanda ed offerta della prostituzione minorile.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile

Rientrano in tale reato le seguenti condotte:

- 1) Lo sfruttamento di minori al fine della realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale di tale tipo: la norma parla letteralmente di "sfruttamento" e non di mero utilizzo, pertanto occorre che il minore venga inserito in una organizzazione e che vi sia una pluralità e non occasionalità di impieghi nelle attività illecite; l'esibizione allude ad una partecipazione dal vivo ad attività pornografica, la produzione può realizzarsi tanto con foto (su carta, floppy disk, file, ecc.) e con registrazioni (videocassette, audiocassette, dvd, ecc.).
- 2) Commercio di materiale pornografico: ossia alienazione del materiale in questione per fini di lucro, svolta con un'organizzazione di impresa.
- 3) Diffusione di materiale pornografico o di notizie finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori: le condotte in questione possono essere poste con ogni mezzo, anche telematico.
- 4) Cessione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori, sia a titolo gratuito che oneroso.

L'articolo 600 ter c.p. prevede al primo comma addirittura un reato di pericolo concreto, finalizzato a garantire una tutela anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del corpo e l'immissione nel circuito della pedofilia.

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico

E' la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.

Procurarsi significa acquistare la disponibilità fisica del materiale pedopornografico; disporre vuol dire poter utilizzare il materiale stesso, pur non avendone necessariamente la materiale disponibilità (es. accesso ad archivi on line o a siti protetti).

Art. 600 quater, 1 c.p. Pornografia virtuale

Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione abbiano ad oggetto immagini virtuali.

Le condotte criminose previste da tale norma potrebbero astrattamente ipotizzarsi, come già anticipato per la fattispecie di cui all'art. 600 ter c.p., in quelle realtà cooperative che gestiscono comunità alloggio per minori disagiati, affidati ai servizi sociali o semplicemente bisognosi di assistenza sanitaria.

Il riferimento va anche a quelle imprese che svolgono, come attività principale o secondaria, la gestione di servizi pubblicitari, editoriali, cinematografici, commerciali on line, che potrebbero incorrere in una delle condotte sopra descritte facendo circolare ad esempio su siti, blog, forum, prodotti audiovisivi, immagini pornografiche aventi ad oggetto minori.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile.

La punibilità e limitata agli organizzatori e propagandisti dei viaggi, non agli aderenti all'iniziativa come clienti, e colpisce vere e proprie attività "preparatorie" rispetto ai delitti di cui all'art. 600 bis c.p.

Le società concretamente esposte al rischio di commissione di tale reato sono principalmente quelle operanti nel settore turistico inteso in senso ampio (tour operator, agenzie di viaggio).

Pertanto, tutte le società cooperative presentano una rischiosità residuale per quanto riguarda l'organizzazione di trasferte, viaggi di lavoro e viaggi premio a favore di dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, amministratori, soprattutto se verso particolari paesi esteri, ecc.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

I reati di cui sopra potrebbero essere celati in tutte le attività di reclutamento illegale di forza lavoro, purtroppo diffuse in realtà societarie in cui i lavoratori stagionali rappresentano una grossa percentuale del personale impiegato (si pensi alle cooperative agricole o alle cooperative di produzione lavoro). Inoltre, le ipotesi di reato sopra richiamate potrebbero essere imputate alla cooperativa a causa di comportamenti criminosi posti in essere da appaltatori, subappaltatori, partner, fornitori, ecc.

Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La Legge n. 199/2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", entrata in vigore il 4 novembre 2016, ha modificato il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" previsto dall'art. 603 bis del c.p. e inserito lo stesso nell'elenco dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. L'illecito dell'ente viene punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote, nonché con le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001.

Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

1.2.10. Abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 9).

Art. 184 D.Lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate

Art. 185 D.Lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato

Le condotte criminose possono essere realizzate da due tipologie di soggetti: soggetti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; e soggetti comunque in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. La condotta di riferimento può esplicarsi in più modalità: acquisto, vendita, o compimento di altre operazioni su strumenti finanziari, o induzione di altri alla realizzazione di tali azioni; comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri.

Art. 187 bis D.Lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Abuso di informazioni privilegiate

Art. 187 ter D.Lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato

1.2.11. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 9).

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La condotta consiste nel cagionare la morte di un uomo per negligenza o imperizia o inosservanza delle leggi antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso.

Entrambe le norme sopra richiamate richiedono che l'evento lesivo sia conseguenza della violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tale proposito in considerazione il D.Lgs. n. 81 del 2008 ed altre leggi speciali (es. DPR 27/04/1955 n. 547 sulla prevenzione degli infortuni; il DPR 19/03/1956 n. 303 sull'igiene sul lavoro; il D.Lgs. 14/08/1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri, ecc.).

In funzione di chiusura si richiama l'art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

L'introduzione di tali fattispecie nel D.Lgs. n. 231/2001 ad opera della L. 123/2007 ha, dunque, un effetto estremamente rilevante, soprattutto in considerazione della natura colposa di detti illeciti.

Infatti, tutti gli adempimenti direttamente o indirettamente stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (TU n. 81/2008 e non solo) possono rappresentare per le società cooperative un'area di rischiosità ai sensi dell'art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001.

La natura colposa dei reati de quo ha suscitato diverse discussioni interpretative in dottrina ed in giurisprudenza su due aspetti in particolare:

- 1) compatibilità fra la natura colposa dei reati ed i criteri di imputazione oggettiva ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2001 (commissione dei reati presupposto da parte di un dipendente ed esistenza di un interesse o vantaggio dell'ente);
- 2) compatibilità fra natura colposa dei reati e criterio di imputazione soggettiva dell'"elusione fraudolenta" del Modello.

In realtà, l'unico modo per evitare di giungere ad un interpretatio abrogans è quello di intendere che il concetto di interesse o vantaggio ex art. 5 abbia assunto un significato prettamente oggettivo, spostato più sul momento della condotta che su quello dell'evento; pertanto, in caso di lesioni o omicidio conseguenti a violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'interesse potrà essere inteso ad esempio come oggettivo guadagno/risparmio in termini di costi, tempi e risorse ricavato di fatto dall'ente.

Allo stesso modo la c.d. volontarietà dell'elusione fraudolenta andrà intesa come volontà di tenere una "condotta" non conforme alle procedure, istruzioni, disposizioni interne finalizzate alla prevenzione dei reati di omicidio e lesioni colpose ex art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001.

1.2.12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies, D.Lgs. n. 231/2001 – D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 63 modificato dalla L. n. 186/2014).

Art. 648 c.p. Ricettazione

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei suddetti valori.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

E' un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

In particolare, il riciclaggio si differenzia dalla ricettazione sia quanto all'elemento oggettivo (alla condotta di acquisto o ricezione si aggiunge il compimento di atti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza criminale), sia quanto all'elemento soggettivo (è sufficiente il dolo generico laddove nella ricettazione è richiesto l'intento specifico del conseguimento d'un profitto).

La fattispecie di cui all'art.648 ter, a sua volta, si distingue dal riciclaggio non tanto per il carattere delle attività "economiche o finanziarie" in essa contemplate (suscettibili di essere pure ricomprese nel termine operazioni di cui all'art. 648 bis), quanto per il fatto che il riciclaggio si pone in immediata continuità cronologica col reato presupposto, mentre l'impiego di proventi illeciti si colloca in un momento successivo e ulteriore, ad opera di un soggetto diverso dal primo riciclatore, soggetto il quale reimpiega beni o denaro già riciclati ma di persistente provenienza illecita.

Si badi che autore del reato è anche il concorrente, cioè colui il quale fornisce un contributo determinante, fattuale o psicologico, alla commissione del delitto, al momento della consumazione di questo o in epoca precedente.

Non va infine confusa con le figure delittuose in commento la disciplina dettata dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante tutta una serie di obblighi in capo a determinate categorie di soggetti chiamati a collaborare con l'Autorità nella lotta al riciclaggio (intermediari finanziari, professionisti ed altri soggetti).

Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.

1.2.13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 23 luglio 2009, n. 99).

Art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett a) bis. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

Art. 171, L. 633/1941 comma 3. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette.

La norma mira a tutelare la paternità dell'opera e il diritto del suo titolare a non veder frustrati i propri interessi economici.

E' prevista un'aggravante in caso di: opere altrui non pubbliche; usurpazione della paternità dell'opera; deformazione, mutilazione o modificazione dell'opera, purché vi sia offesa all'onore e alla reputazione dell'autore.

La condotta può essere realizzata sia dal soggetto che materialmente diffonde telematicamente e senza autorizzazione l'opera, sia da eventuali gestori di server attraverso cui avviene tale diffusione.

Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori

Art. 171-bis L. 633/1941 comma 2. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati

La norma è stata introdotta dalla L. 489/1992 (e modificato dalla L. 169/99) e ha come oggetto materiale di tutela le diverse tipologie di beni qualificabili come programmi per elaboratore, o più genericamente software. Le condotte punite sono di due tipologie:

- a) l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, o l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; e ancora, qualsiasi condotta finalizzata a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- b) la riproduzione, su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies; ovvero l'esecuzione, l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle

disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

Il comma 1 fa riferimento specifico ai software, e punisce ogni duplicazione, ancorché non finalizzata alla vendita, purché volte ad ottenere un profitto, nonché ogni attività di intermediazione (importazione, distribuzione, ecc.) avente ad oggetto software abusivamente duplicati. Lo stesso comma prevede, inoltre, la punibilità di ogni azione finalizzata a rimuovere dispositivi di sicurezza sui software in questione.

Le condotte di cui al comma 2 sono poste a tutela delle c.d. banche dati.

Art. 171-ter L. 633/1941. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa

Il reato sussiste se la condotta è posta in essere per un uso non personale e se sussiste il dolo specifico di lucro.

La norma tutela una globalità di opere dell'ingegno inglobate in una serie indefinita di supporti.

In particolare, la norma punisce chiunque:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Ai sensi del comma 2 è punito altresì chi:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

Art. 171-septies L. 633/1941. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

La norma tutela la funzione pubblicistica e di garanzia della SIAE. In particolare, l'art. 171-septies punisce:

- a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies L. 633/1941. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

La condotta prevista e punita consiste nel produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

1.2.14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 3 agosto 2009, n. 116, art. 4).

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il reato era già previsto e punito indirettamente dal D.Lgs. n. 231/2001, ma solo come reato transnazionale, ai sensi dell'art. 10, L. n. 146 del 16 marzo 2006.

L'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 introduce l'art 25-novies nel D.Lgs. n. 231, trattasi però di un refuso, in quanto esiste già un art. 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

1.2.15. Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146).

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Art. 416 c.p. Associazione di tipo mafioso

Art. 292-quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 12 D.Lqs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ampliando altresì il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa da quella utilizzata nell'introduzione delle altre fattispecie; infatti, anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati-presupposto, si è preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al D.Lgs. n. 231/2001 per la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all'ente.

A tal fine il legislatore ha innanzitutto offerto una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

1.2.16 Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs 231/2001 – D.Lgs. 152/2006, modificato alla L. n. 68/2015)

I reati presupposto per l'applicazione dell'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01 sono:

Art. 727 bis c.p., comma 1 lett. a) - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Art. 733 bis c.p., comma 1 lett. b) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per habitat si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE" (art. 733-bis, comma 3 c.p.).

Reati commessi per violazione delle norme contenute nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) di cui:

Art. 137 commi 2, 3 e 5, D.Lgs. 152/06 — Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti

Art. 137 comma 11, D.Lgs. 152/06 – Violazione del divieto si scarico sul suolo, nel suolo o nelle acque sotterranee

Art. 137 comma 13, D.Lgs. 152/06 – Scarico illecito nelle acque di mare da parte di navi e/o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento

Art. 256 comma 1 lett. a, D.Lgs. 152/06 - Gestione non autorizzata di rifiuti

Art. 256 comma 3, D.Lgs. 152/06 – Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica

Art. 256 comma 5, D.Lgs. 152/06 – Miscelazione di rifiuti pericolosi

Art. 256 comma 6, D.Lgs. 152/06 – Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi

Per la gestione di rifiuti non autorizzata viene sanzionato chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti "non pericolosi" o di rifiuti "pericolosi" in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Art. 257 commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06 – Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee

Art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/06 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la

sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Artt. 259 e 260 D.Lgs. 152/06 - Traffico illecito di rifiuti e Attività organizzate per il trasporto illecito di rifiuti

Il reato è riferito all'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, in cui vengono ceduti, ricevuti, trasportati, esportati, importati, o comunque gestiti abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Art. 260 bis D.Lgs. 152/06 - Reati di falso relativi al Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei rifiuti

In riferimento a chi altera fraudolentemente uno qualsiasi dei dispositivi tecnologici accessori al sistema informatico di controllo SISTRI o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento.

Art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/06 – Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle normative, o dalle autorità competenti

In riferimento a chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione o continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, sospesa o revocata o chi nell'esercizio dello stabilimento viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti nell'autorizzazione o negli stessi allegati al D.Lgs. 152/06.

Nei reati ambientali ex D.Lgs. 231/2001 sono inoltre inclusi:

Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 – Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono

Legge 7 febbraio 1992 n. 150

Per i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, e delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e incolumità pubblica.

Legge 22 maggio 2015, n. 68

La legge del 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), ha introdotto nel codice penale una serie di nuovi illeciti il cui compimento da luogo non solo alla responsabilità penale del soggetto agente, ma anche a quella dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale ha agito. Con specifico riferimento al D.lgs. 231/2001, nell'art. 25-undecies, vengono inseriti i seguenti reati:

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 452-ter c.p. - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.

Secondo il suddetto articolo, se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale.

Commette tale reato chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda.

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente.

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di Inquinamento ambientale e Disastro ambientale (rispettivamente artt. 452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

Art.452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

La norma punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Sono inoltre previste alcune fattispecie aggravati.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

Art. 452 septies c.p. - Impedimento del controllo

L'articolo stabilisce che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"

Art.452-octies c.p. – Circostanze aggravanti.

L'articolo prevede un aumento delle pene previste dall'art. 416 - Associazione per delinquere - e dall'art. 416-bis - Associazione di tipo mafioso - del Codice Penale, se tali reati siano connessi alla commissione di uno o più degli eco-reati in questione.

Art.452- novies c.p. - Aggravante ambientale

Vengono applicati aumenti di pena quando un fatto già previsto come reato sia commesso alla scopo di commettere:

- Uno o più eco-reati in questione;
- Uno o più reati previsti dal TUA Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152);
- Uno o più reati previsti da altra normativa in materia ambientale;
- Una violazione di una o più norme previste dal TUA Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152).

Art. 452-decies c.p. - Ravvedimento operoso.

La nuova disciplina del diritto ambientale penale, per gli eco-reati in questione, nonché per il delitto di Associazione per delinquere aggravato dalla commissione degli eco-reati, e per il delitto di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), prevede una diminuzione delle pene:

 Dalla metà a due terzi, per colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi;

 Da un terzo alla metà, per colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Il corso della prescrizione è sospeso quando l'imputato richiede, ed il giudice dispone, una sospensione del procedimento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Tale sospensione potrà avere una durata congrua all'attività relativa al ravvedimento operoso, comunque non superiore a due anni e prorogabile di uno.

Art. 452-undecies c.p. - Confisca

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per gli ecoreati di Inquinamento ambientale (Art. 452-bis, c.p.), Disastro ambientale (Art. 452-quater), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies), Impedimento del controllo (Art. 452-septies) e di Circostanze aggravanti (Art. 452-octies), è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando la confisca di beni previsti dalla condanna non è possibile, il giudice individua e ordina la confisca di altri beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.

I beni confiscati e/o i loro eventuali proventi sono messi a disposizione della pubblica amministrazione e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi interessati dagli eco-reati.

La confisca non è applicata quando l'imputato provvede efficacemente alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dei luoghi interessati dagli eco-reati.

Art. 452-duodecies c.p. - Ripristino dello stato dei luoghi

L'esecuzione del recupero e, ove tecnicamente possibile, del ripristino dello stato dei luoghi interessati dagli eco-reati, in applicazione della sentenza di condanna o della pena su richiesta delle parti per uno degli eco-reati in questione, è a carico del condannato e degli altri enti forniti di personalità giuridica di cui all'articolo 197 del Codice penale "Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende".

Per il ripristino dello stato dei luoghi, rimangono valide le disposizioni di cui al Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale della Parte VI – Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

Art. 452 terdecies c.p. - Omessa bonifica

L'articolo punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi; la pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni, con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

1.2.17 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs 231/2001 – articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012) modificato con l'introduzione dell'art. 12 commi 3, 3 -bis, 3 ter e comma 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni, con la L. n. 161/2017

Reato che riguarda il datore di lavoro che occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato.

Le aggravanti, a fronte delle quali scatta anche la sanzione ex D.lgs. n.231/2001, riguardano le ipotesi in cui i lavoratori occupati siano: più di tre; minori in età non lavorativa; sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. La recente modifica ha introdotto la punibilità per gli enti nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art.12 commi, 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 286/1998).

La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. La pena è aumentata se ricorrono due o più delle condizioni precedenti (comma 3-bis).

La pena è ulteriormente aumentata, ai sensi dell'art 12 comma 3-ter, se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, oppure se sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. È prevista una sanzione ridotta se viene favorita la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività sopra descritte (art. 12 comma 5 del D.Lgs. 286/1998).

1.2.18 Razzismo e Xenofobia, Art. 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654 "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966" (art. 25-terdecies D.Lgs 231/2001 – articolo aggiunto dalla Legge n. 167/2017)

L'articolo in questione punisce i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo

che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla Legge Europea 2017- della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

1.3. Le sanzioni e i delitti tentati

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si caratterizza per l'applicazione all'Ente di una **sanzione pecuniaria**, commisurata per quote. Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito, ed assegna ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Infine, rientrano nel catalogo delle sanzioni: la pubblicazione della condanna, che può essere disposta quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione amministrativa, e la confisca, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto 231, nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto 231).

1.4. Autori del reato

Secondo l'articolo 5 del Decreto, **l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio**:

- da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dell'Ente stesso;
- da parte di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

L'Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che si trovano in posizione c.d. "apicale", e cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell'Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati e dei direttori generali, e nel caso di unità organizzative, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti che svolgono le loro funzioni in autonomia decisionale e non sono soggetti ad un sostanziale controllo.

La seconda categoria di persone, invece, è rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione "apicale"; tale estensione evita di lasciare ampi ed ingiustificati spazi di impunità.

1.4.1. Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa

La categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell'Ente.

Nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione "apicale", l'Ente risponde sempre, a meno che non fornisca la prova (dunque l'onere probatorio è in capo allo stesso) che:

- A) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello 231;
- B) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un Organo di Vigilanza (OdV);
- C) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello 231;
- D) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, viceversa, sarà la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell'Ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte delle persone fisiche preposte dall'Ente a tali attività, fermo restando che la responsabilità dell'Ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato il Modello 231.

II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

2.1. Adozione del Modello 231 da parte del Consorzio Aldebaran

In data 23 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Aldebaran Società Cooperativa Sociale (si seguito "il Consorzio" o "la Società"), ha deliberato di dotarsi di un Modello di gestione e controllo ex D.Lgs. n.231/2001, e ha stabilito la costituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV), organo collegiale costituito da quattro componenti esterni alla Società, affidandogli il compito di attuare l'applicazione del Modello e curarne l'aggiornamento. Per approfondimenti si rimanda all'All. VI – Regolamento dell'OdV.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello 231 rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i soggetti che, a diverso titolo, operano con il Consorzio (come ad esempio clienti, soci, fornitori, partner, collaboratori e Cooperative associate), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività/funzioni, comportamenti ispirati alla trasparenza, alla correttezza gestionale, alla fiducia e alla cooperazione.

2.2. Finalità del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Consorzio Aldebaran, oltre a fornire indicazioni sui contenuti del D.lgs. n. 231/2001, si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio Aldebaran, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e/o nei riguardi dello stesso Consorzio;
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati dal Consorzio Aldebaran in quanto contrari alle disposizioni di legge ed ai principi cui il Consorzio intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il Modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interni, indirizzati in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo n. 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Il presente documento ha, quindi, per oggetto:

- i contenuti del D.lgs. n. 231/2001, l'identificazione dei reati e dei soggetti interessati;
- l'individuazione e la valutazione delle aree di attività più esposte alle conseguenze giuridiche previste dal suddetto decreto;
- il Modello di organizzazione e gestione a tutela del Consorzio;
- i principi e requisiti del sistema dei controlli;
- l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- le modalità di comunicazione;
- il sistema disciplinare.

Inoltre, mediante il sistema di regolamenti interni, anche richiamati dal Modello e dal Codice Etico e di comportamento, il Consorzio potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole

comportamentali e le procedure istituite, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio, soprattutto nelle c.d. "aree a rischio", la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, è possibile commettere un illecito passibile di sanzioni.

2.3. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una prima parte di carattere generale (di seguito "Parte Generale"), in cui sono riportati i profili normativi del Decreto legislativo, le componenti essenziali del Modello e le specifiche relative all'Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e alle verifiche periodiche sullo stesso; e da una "Parte Speciale" in cui sono riportate le fattispecie di reato previste dal Decreto in relazione alle attività svolte dal Consorzio Aldebaran, le misure di contenimento in essere presso la stessa società e le azioni di miglioramento (protocolli) consigliati al fine di ridurre tale rischio e/o tenerlo sotto controllo. I seguenti documenti sono parte integrante del Modello:

- All. I Elenco figure apicali
- All. II Sistema sanzionatorio
- All. III Analisi dei rischi
- All. IV Elenco illeciti
- All. V Procedura di Comunicazione ODV
- All. VI Regolamento ODV

Inoltre, fanno parte del Modello 231:

- il Codice Etico e di comportamento, adottato dal Consorzio Aldebaran con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- altre procedure e altri regolamenti interni introdotti nel tempo e atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del codice comportamentale.

2.4. Modifiche e integrazioni del Modello

In considerazione del fatto che il presente documento rappresenta un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, anche su suggerimento dell'OdV.

III. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) E SUO REGOLAMENTO

Per lo svolgimento della propria attività, l'OdV si è dotato di un apposito Regolamento. Per approfondimenti, si rimanda all'Allegato VI del Modello 231 adottato dal Consorzio.

IV. DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1. Diffusione dei contenuti del Modello alle parti interessate

Il Consorzio Aldebaran promuove, attraverso pubblicazione sul sito internet o sulle bacheche delle strutture, la diffusione del Modello 231, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti, a tutti i soggetti interessati, comprese le Cooperative associate, che sono pertanto tenute a conoscerne il contenuto, e contribuire all'attuazione delle disposizioni riportate nello stesso.

Inoltre, ai fini dell'attuazione del Modello, è prevista la formazione del personale, articolata nel seguente modo:

- <u>Personale direttivo e funzioni apicali</u>: momento formativo specifico, nota informativa interna; pubblicazione del Modello e del Codice Etico e di comportamento nell'intranet aziendale; *e-mail* di aggiornamento.
- Amministratori: viene consegnato il Modello e fatta formazione esplicativa sulla sua applicazione.
- <u>Fornitori/partner/collaboratori</u>: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del Modello organizzativo e del Codice Etico e di comportamento (resi disponibili nel sito internet aziendale) e che il rispetto dello stesso sarà clausola indispensabile per la continuazione del rapporto.
- <u>Cooperative associate</u>: saranno informate dell'adozione del Modello e saranno invitati a prenderne visione.
- <u>Clienti/Utenti:</u> Potranno prenderne visione tramite sito internet aziendale inoltre saranno affisse specifiche segnalazioni negli apposti spazi presso le sedi.

V. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

A tale riguardo, l'art. 6, comma 2, lettera e) del D.lgs. 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Per approfondimenti relativi al sistema sanzionatorio adottato dal Consorzio Aldebaran si rimanda all'All. Il del presente Modello.

VI. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello, con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello, che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti riportati nello stesso, i poteri di delega ed i limiti di firma definiti;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà redatta una lista di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati e degli eventi considerati rischiosi.

A seguito delle sopracitate verifiche, l'OdV provvede alla redazione di un report, con cadenza almeno annuale, da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, e che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.